

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 087/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 054/CSA- RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2018

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Vincenzo Fortunato - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. CITTÀ DI VALMONTONE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTÀ DI VALMONTONE/COPPA D'ORO CERVETERI DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 30.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 30.10.2018 ha inflitto a seguito dell'incontro Città di Valmontone/Coppa D'Oro Cerveteri disputato il 28.10.2018:

- la sanzione dell'ammenda di € 500,00 alla reclamante perché il proprio allenatore allontanato nel corso del secondo tempo per proteste si posizionava in tribuna da dove continuava a protestare nei confronti del direttore di gara. Per corali ingiurie da parte di propri sostenitori nei riguardi degli arbitri per tutta la durata dell'incontro;

- la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara al signor Pacioni Giovanni perché dopo essere stato allontanato continuava le proteste nei confronti dell'arbitro rivolgendogli frasi offensive.

Avverso tali provvedimenti la società A.S.D. Città di Valmontone ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 1.11.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 13.11.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Valmontone di Valmontone (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D ATHLETIC CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLETANO MATTEO SEGUITO GARA FUTSAL GENOVA/ATHLETIC C5 DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 222 del 1^o.11.2018)

L'ASD Athletic Calcio a 5 ha proposto reclamo alla Corte Sportiva di Appello Nazionale avverso la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 222 del 1.11.2018.

La suindicata sanzione è stata inflitta al calciatore Matteo Napoletano della squadra Athletic Calcio a 5 ed è consistita nella squalifica per n°. 10 gare.

Il fatto contestato è il seguente: in occasione della gara CDM Futsal Genova/Athletic Calcio a 5 del 28.10.2018 del Campionato Nazionale Di Calcio a 5 Under 19 anno 2018/2019, a fine gara, il calciatore Matteo Napoletano "rivolgeva a un avversario frase dal contenuto razzista".

Nel ricorso si è specificato che a metà del secondo tempo un giocatore dell'Athletic ha offeso con una frase a fondo razzista un calciatore della squadra avversaria.

L'arbitro, non avendo sentito nulla non ha punito colui che ha pronunciato la frase razzista e ha ammonito, invece, il giocatore offeso con una ammonizione per fallo di gioco.

Finita la gara, sempre stando alla esposizione della ricorrente, i giocatori della squadra avversaria hanno chiesto spiegazioni ai calciatori dell'Athletic per i quali ha risposto Matteo Napoletano, capitano della squadra, che ha detto testualmente "nessuno di noi ha detto: nero di merda". Tale frase è stata sentita male e in modo incompleto dal cronometrista che lo ha riferito all'arbitro il quale, dopo aver convocato i dirigenti delle due squadre rendendoli edotti di quanto sentito dal cronometrista, ha redatto il verbale dal quale è scaturita la sanzione.

Alla luce della ricostruzione dei fatti suriportata parte ricorrente ha richiesto la riduzione della qualifica facendo presente, tra l'altro, che nella squadra dell'Athletic militano due ragazzi di colore che erano presenti nel campo e che il capitano della prima squadra è anch'esso un ragazzo di colore. Ciò dimostra che sia la squadra e che il calciatore Napoletano non sono certo animati da uno spirito razzista.

Parte ricorrente ha anche evidenziato che il cronometrista non era vicino ai giocatori nel momento in cui è stata pronunciata la frase incriminata per cui può aver sentito solo in parte le parole pronunciate dal giocatore Napoletano. Infine si è invitato il Collegio a contattare il dirigente della squadra avversaria sig. Mino Paoletti per ottenere una conferma dei fatti.

Il reclamo è infondato.

Il Collegio ha contattato telefonicamente direttamente il cronometrista il quale ha confermato senza ombra di dubbio di aver sentito pronunciare dal giocatore Napoletano la seguente frase "negro spostati" indirizzata al calciatore della squadra avversaria Sureshkumar Stevan del CDM tant'è che come reazione a ciò altro giocatore della squadra avversaria n. 1 El Moutarrabes Mena Bader, mentre veniva trattenuto dai propri compagni, ha sputato in faccia per tre volte al calciatore Napoletano.

La conferma dei fatti da parte del cronometrista costituisce una prova privilegiata che non può essere superata dalla ricostruzione di parte la quale, peraltro, risulta poco credibile attesa la reazione dei calciatori del Futsal Genova.

Tutto ciò premesso il reclamo va respinto e va confermata la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito il cronometrista, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Athletic Calcio a 5 di Chiavari (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL RUVO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL RUVO/REAL TEAM MATERA DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 244 del 06.11.2018)

Con decisione del 6.11.2018 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 alla reclamante A.S.D. Futsal Ruvo perché al minuto 15,12 del secondo tempo "*i sostenitori locali contestavano l'operato del secondo arbitro*". In particolare, "*uno di detti sostenitori (...) si avventava sul secondo arbitro colpendolo con un violento schiaffo sulla spalla che gli procurava momentaneo dolore. Nel contempo gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose*". Inoltre, "*il facinoroso (...) afferrava alle spalle il direttore di gara cercando di catapultarlo all'esterno del terreno di gioco stringendogli con veemenza un braccio*". Infine, "*al rientro negli spogliatoi gli arbitri a seguito della sospensione decretata erano fatti oggetto di pesanti ingiurie e minacce rivolte loro dal custode dell'impianto e dal fotografo della società*". Solo grazie all'intervento della forza pubblica, richiesta telefonicamente dall'arbitro, i direttori di gara riuscivano ad abbandonare la struttura sportiva di Ruvo di Puglia, venendo scortati per circa 30 km fino all'imbocco dell'autostrada.

Nello specifico, dal rapporto dell'arbitro in seconda, sig. Diego Loris Mitri di Albano Laziale, si legge che "*al 15,12 del 2t, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra Real Team Matera C5, che si portava in vantaggio, il pubblico ha cominciato a inveire contro il nostro operato urlando ed alzandosi in piedi*". Il verbalizzante veniva attinto da dietro all'altezza della spalla da un pugno sferratogli da un tifoso nei pressi della transenna, provando momentaneo dolore e venendo insultato e minacciato di morte.

Tale episodio è stato confermato dall'arbitro, sig. Davide Vari di Frosinone, nel proprio supplemento di referto, aggiungendo anche che il custode del campo e il fotografo della società pugliese intimavano la terna arbitrale di riprendere la gara con minacce e offese. Costoro, inoltre, non chiudevano il cancello che collegava l'uscita del palazzetto destinata agli atleti e ai sostenitori. L'arbitro ha dovuto specificamente pretendere la chiusura dello stesso per evitare che i facinorosi

potessero entrare in contatto con i direttori di gara nel tunnel degli spogliatoi.

Propone reclamo la società A.S.D. Futsal Ruvo, chiedendo una sostanziale riduzione dell'ammenda inflitta in primo grado.

La società reclamante sottolinea di non essere stata mai coinvolta in episodi violenti in 5 anni di campionati disputati a livello nazionale. Inoltre, prende le distanze dal gesto violento del facinoroso ed esprime piena solidarietà ai direttori di gara, riservandosi di adire le vie legali contro costui anche per tutelare l'immagine della società. Infine, sostiene che due dirigenti della squadra erano presenti sugli spalti e si sono subito adoperati a bloccare e isolare il soggetto violento e pericoloso.

Il reclamo, però, è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Partendo dal presupposto che la ricostruzione dei fatti è quella cristallizzata dai referti della terna arbitrale e dai loro supplementi, la norma applicabile al caso di specie è l'art. 14 C.G.S. (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori), in forza del quale *“le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone”*.

La disposizione chiarisce che i soggetti titolari di responsabilità (oggettiva) per la condotta ritenuta illecita sono le società sportive, che rispondono per i fatti violenti commessi dai loro sostenitori. La condotta che la norma intende sanzionare direttamente è costituita da questi «fatti violenti», specificandone poi – in termini spaziali, temporali e causali – il contenuto concreto. Per quanto riguarda la dimensione spaziale, possono configurare un illecito, ai sensi della giustizia sportiva, solo quei fatti violenti che siano stati commessi all'interno dell'impianto sportivo «proprio» della società interessata o nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Per aree esterne «immediatamente adiacenti» all'impianto sportivo si intendono quelle aree che, pur situate fuori dall'impianto, sono visibili a occhio nudo da un osservatore, o, quantomeno, siano comunque contigue all'impianto.

In questa definizione rientrano certamente i luoghi dove si sono svolti i fatti per cui è causa: il campo, gli spalti, il tunnel degli spogliatoi, il parcheggio e l'ingresso del Palasport di Ruvo di Puglia (BA).

La responsabilità descritta nell'art. 14 C.G.S. viene considerata di matrice oggettiva in quanto pone in capo alle società sportive una responsabilità per fatti non posti in essere da loro, bensì commessi da altri soggetti, «uno o più sostenitori», per tali dovendosi intendere il soggetto che ha aggredito l'arbitro in secondo dalla zona transennata, il custode del campo e il fotografo della società pugliese, che rincaravano la dose di offese già pronunciate dai sostenitori della compagine di casa.

Il ricorso all'istituto della responsabilità oggettiva da parte dell'ordinamento sportivo e il suo prescindere dall'accertamento della sussistenza del dolo o della colpa sono inevitabili in quanto, non disponendo questo di sufficienti risorse, strutture, personale e non conoscendo procedimenti cautelari, non può permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie.

L'ultimo comma dell'art. 14, rinviando all'articolo precedente, prevede la possibilità di esimenti e attenuanti della responsabilità delle società sportive. La prima attenuante consiste nell'adozione ed efficace attuazione, da parte della società, precedentemente al fatto, di «modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo». La seconda, invece, consta nell'aver, la società, «concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni».

Nella vicenda oggetto del presente giudizio la società Futsal Ruvo, pur avendo esibito richiesta di forza pubblica, poneva in essere inadeguate misure d'ordine. Ne è prova l'aggressione ricevuta dall'arbitro in seconda Mitri, che induceva il direttore di gara a sospendere la gara al minuto 15,12 del secondo tempo.

Acclarata l'assenza delle circostanze attenuanti normativamente previste, questa Corte reputa doverosa l'irrogazione dell'ammenda alla società pugliese.

Per quanto concerne il *quantum* della sanzione, bisogna modellare l'istituto della responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà. Il calcio dilettantistico, ad esempio, prevede *budget* societari di dimensioni notevolmente minori rispetto a quelli professionistici; ne consegue che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di elevata entità, mentre risulta particolarmente afflittiva per i primi, non costituisce invece un peso eccessivo per i secondi. Stesso discorso può farsi per il calcio a 5, che

sicuramente dispone di minori risorse rispetto al movimento calcistico ordinario. Il Giudice Sportivo, allora, per scongiurare il rischio che l'istituto della responsabilità oggettiva si traduca nella continua irrogazione di sanzioni pecuniarie capaci di generare problematiche patrimoniali e dissesti economici in capo ad una o più società, con conseguenze anche sulla regolarità delle competizioni, suole mitigare, entro certi limiti, la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione. In tal senso, le società sarebbero sanzionate solo nei casi di omessa individuazione, da parte dell'arbitro nel referto di gara ovvero degli altri organi preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti violenti e/o antisportivi. In questo modo, la responsabilità ricade sulla società solo quando non è possibile applicare la sanzione al sostenitore, rispettando maggiormente il principio costituzionale della personalità della responsabilità.

Pertanto, in virtù del fatto che non sono stati individuati personalmente i tifosi responsabili dei fatti violenti e ingiuriosi verificatisi nel Palasport di Ruvo di Puglia, la Corte Sportiva di Appello Nazionale reputa congrua la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 peraltro tendente ai minimi edittali.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Ruvo di Ruvo di Puglia (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. ATLETICO CASSANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO CASSANO/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 03.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

Con decisione del 6.11.2018 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 con diffida alla reclamante A.S.D. Atletico Cassano *“perché propri sostenitori nel corso dell'incontro rivolgevano agli arbitri corali ingiurie e minacce”*. Inoltre, al termine dell'incontro, *“alcuni sostenitori col volto coperto (...) circondavano l'auto del primo arbitro ritardandone la partenza e colpendo con pugni la carrozzeria e con sputi il finestrino”*, mentre *“altri sostenitori lanciavano oggetti contro l'autovettura del secondo arbitro”*.

In particolare dal rapporto dell'arbitro, sig. Pasquale Marcello Falcone di Foggia, si legge che *“durante la gara tifosi della squadra locale intonavano cori ingiuriosi nei confronti della terna arbitrale”* e che *“tali comportamenti continuavano anche dopo la gara, sfociando in aggressione”*. Nello specifico, *“quando il commissario di campo si è allontanato, alcuni soggetti col volto coperto da sciarpe e cappello della squadra locale ci hanno dapprima bloccato il passaggio e colpito con sputi che hanno attinto i finestrini chiusi e pugni sulla autovettura”*.

Questa ricostruzione dei fatti è confermata dai rapporti dell'arbitro in seconda, sig. Luca Petrillo di Catanzaro, e della cronometrista, sig.ra Antonella Maglietta di Bari.

Il commissario di campo, sig. Bruno Loperfido, dopo aver lasciato la terza arbitrale al parcheggio della struttura di gioco, si allontanava per raggiungere la propria autovettura, ma udiva *“forti urla e grida provenienti dall'esterno della recinzione del complesso, lungo la strada di ingresso/uscita dell'impianto”*. Giunto sul luogo, però, non riscontrava alcunché, perché il fatto violento e minaccioso dei tifosi della squadra locale si era ormai già consumato.

Ulteriore infrazione posta alla base della predetta ammenda si sostanzia nel *“non aver predisposto apposto locale a favore dell'arbitro donna”*, circostanza confermata dal referto di gara del commissario di campo.

Propone reclamo la società Atletico Cassano, chiedendo una cospicua riduzione dell'ammenda inflitta in primo grado e la cancellazione della diffida.

La difesa della società reclamante sostiene di aver predisposto il locale per l'arbitro di sesso femminile, seppur non adiacente a quello degli altri due direttori di gara e di aver predisposto le misure di sicurezza per accompagnare la cronometrista in tale spogliatoio. La donna, però, anche a fronte di tale opzione, esprimeva la volontà di condividere gli spazi con gli altri due colleghi maschi. Inoltre, seconda la tesi difensiva, due dirigenti della Atletico Cassano e due addetti alla sicurezza accompagnarono la terna fino alla loro uscita dagli spogliatoi, assicurandosi che gli arbitri entrassero nelle loro automobili e lasciassero il parcheggio della struttura.

Peraltro, sostiene la società pugliese, che gli arbitri ripartirono regolarmente e solo due persone, ai di fuori dell'impianto, poste sulla strada provinciale, gridavano e minacciavano gli stessi, invadendo la carreggiata.

In definitiva, secondo le deduzioni difensive, nessun fatto rilevante accadeva nell'impianto di gioco e nelle sue immediate vicinanze.

Il reclamo, però, è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Partendo dal presupposto che la ricostruzione dei fatti è quella cristallizzata dai referti della terna arbitrale e del commissario di campo, la norma applicabile al caso di specie è l'art. 14 C.G.S. (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori), in forza del quale *“le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone”*.

La disposizione chiarisce che i soggetti titolari di responsabilità (oggettiva) per la condotta ritenuta illecita sono le società sportive, che rispondono per i fatti violenti commessi dai loro sostenitori. La condotta che la norma intende sanzionare direttamente è costituita da questi «fatti violenti», specificandone poi – in termini spaziali, temporali e causali – il contenuto concreto. Per quanto riguarda la dimensione spaziale, possono configurare un illecito, ai sensi della giustizia sportiva, solo quei fatti violenti che siano stati commessi all'interno dell'impianto sportivo «proprio» della società interessata o nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Per aree esterne «immediatamente adiacenti» all'impianto sportivo si intendono quelle aree che, pur situate fuori dall'impianto, sono visibili a occhio nudo da un osservatore, o, quantomeno, siano comunque contigue all'impianto.

In questa definizione rientrano certamente anche il parcheggio del Palasport di Cassano Murge (BA), dove si sono svolti i fatti per cui è causa, il suo varco di accesso e la strada provinciale prospiciente al predetto ingresso.

La responsabilità descritta nell'art. 14 C.G.S. viene considerata di matrice oggettiva in quanto pone in capo alle società sportive una responsabilità per fatti non posti in essere da loro, bensì commessi da altri soggetti, «uno o più sostenitori», per tali dovendosi intendere anche i soggetti che con pugni e sputi hanno impedito alle vetture della terna arbitrale di lasciare il parcheggio della struttura sportiva.

Il ricorso all'istituto della responsabilità oggettiva da parte dell'ordinamento sportivo e il suo prescindere dall'accertamento della sussistenza del dolo o della colpa sono inevitabili in quanto, non disponendo questo di sufficienti risorse, strutture, personale e non conoscendo procedimenti cautelari, non può permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie.

L'ultimo comma dell'art. 14, rinviando all'articolo precedente, prevede la possibilità di esimenti e attenuanti della responsabilità delle società sportive. La prima attenuante consiste nell'adozione ed efficace attuazione, da parte della società, precedentemente al fatto, di «modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo». La seconda, invece, consta nell'aver, la società, «concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni».

Nella vicenda oggetto del presente giudizio la società Atletico Cassano, pur avendo esibito richiesta di forza pubblica, poneva in essere inadeguate misure d'ordine. Ne è prova l'aggressione ricevuta dall'arbitro Falcone al termine dell'incontro e lo spiacevole episodio avvenuto nel parcheggio della struttura che ha coinvolto la terna arbitrale.

Acclarata l'assenza delle circostanze attenuanti normativamente previste, questa Corte reputa doverosa l'irrogazione dell'ammenda con diffida alla società pugliese.

Per quanto concerne il *quantum* della sanzione, bisogna modellare l'istituto della responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà. Il calcio dilettantistico, ad esempio, prevede *budget* societari di dimensioni notevolmente minori rispetto a quelli professionistici; ne consegue che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di elevata entità, mentre risulta particolarmente afflittiva per i primi, non costituisce invece un peso eccessivo per i secondi. Stesso discorso può farsi per il Calcio a 5, che sicuramente dispone di minori risorse rispetto al movimento calcistico ordinario. Il Giudice Sportivo, allora, per scongiurare il rischio che l'istituto della responsabilità oggettiva si traduca nella continua irrogazione di sanzioni pecuniarie capaci di generare problematiche patrimoniali e dissesti economici in capo ad una o più società, con conseguenze anche sulla regolarità delle competizioni, suole, sempre entro certi limiti, mitigare la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione. In tal senso, le società sarebbero sanzionate solo nei casi di omessa individuazione, da parte dell'arbitro nel referto di gara ovvero degli altri organi preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti violenti e/o antisportivi. In questo modo, la responsabilità ricade sulla società solo quando non è possibile applicare la sanzione al sostenitore, rispettando maggiormente il principio

costituzionale della personalità della responsabilità.

Pertanto, in virtù del fatto che non sono stati individuati personalmente i tifosi responsabili dei fatti violenti e ingiuriosi verificatisi nel parcheggio dello stadio e nella strada provinciale immediatamente prospiciente a questo, la Corte Sportiva di Appello Nazionale reputa congrua la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 con diffida, in quanto riferita ai minimi edittali.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Cassano di Cassano delle Murge (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SIG. FERRARI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. FERRARI BRANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L./TRASTEVERE DEL 03.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 07.11.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 23/DIV del 07.11.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Ferrari Brando, tesserato della Ostia Mare Lidocalcio SRL, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irrispettose all’indirizzo della Terna arbitrale. Nella circostanza, inoltre, si avvicinava minacciosamente ad un A.A. cercando il contatto fisico senza tuttavia toccarlo”*.

Avverso tale decisione il sig. Ferrari Maurizio, in qualità di padre e rappresentante legale, propone reclamo ex art. 36 bis C.G.S., eccependo l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al figlio Ferrari Brando e chiedendo la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo da tre ad una giornata effettiva di gara.

Il reclamo proposto dal sig. Ferrari Maurizio, nell'interesse del figlio calciatore Ferrari Brando, è infondato e, pertanto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Dal rapporto arbitrale si evince che al termine dell'incontro Ostia Mare Lidocalcio SRL/ Trastevere Calcio del 03.11.2018, valevole per l'ottava giornata del Campionato Nazionale Juniores – girone H, il calciatore Ferrari Brando, tesserato della Ostia Mare Lidocalcio SRL, è stato espulso dal Direttore di Gara, *“poiché si avvicinava minacciosamente contro un mio assistente cercando un contatto fisico ed esternando la sua disapprovazione urlandoci contro ridicoli, pezzi di m..., b...”*.

Il sig. Ferrari Maurizio eccepisce l'errata interpretazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, deducendo, in particolare, l'errore del Direttore di Gara, il quale, a torto, avrebbe individuato nella persona del figlio Ferrari Brando, l'autore delle espressioni irrispettose rivolte a fine gara all'indirizzo della Terna arbitrale, aggravate dal tentativo di ricerca di un contatto fisico.

La Corte, esaminata la documentazione in atti, ai sensi dell'art. 34, comma V, C.G.S., ha ritenuto necessario procedere all'audizione del Direttore di Gara, sig. Vittorio Emanuele Daddato della Sez. di Barletta, il quale, ha confermato interamente quanto riportato nel referto arbitrale, con particolare riferimento all'individuazione del soggetto agente nella persona del calciatore Ferrari Brando, tesserato della Ostia Mare Lidocalcio S.r.l..

Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di assunzione mezzi di prova formulata dal reclamante poiché non correttamente formulata.

Si precisa, infatti, che è onere della parte specificare, a pena di inammissibilità della istanza, la rilevanza della prova ai fini del decidere, dovendo articolare la prova testimoniale in analogia a quanto previsto dall'art. 244 c.p.c., indicando in dettaglio le persone da interrogare e i fatti, formulati in articoli separati, su cui ciascuna di esse deve essere interrogata, fermo restando, comunque, il potere dell'organo giudicante di assumere dal teste qualsiasi informazione ritenuta utile al pieno accertamento dei fatti.

Tanto premesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 16, comma I, del C.G.S. *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Orbene, il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di 8 giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Ferrari Brando debba essere considerata "violenta" alla luce del dato normativo.

Prescindendo dal fatto che non vi sia stato alcun contatto fisico tra le parti, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a partita conclusa, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva.

Tenuto conto del tipo di comportamento posto in essere dal calciatore Ferrari Brando, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, a ragione, ha qualificato la condotta come violenta, applicando, in via consequenziale, la sanzione di cui all'art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Ferrari Maurizio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. VOLARE POLIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VOLARE POLIGNANO/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 03.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 233 del 3.11.2018)

L'ASD Volare Polignano ha impugnato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 233 del 3.11.2018.

La sanzione inflitta è di € 100,00 ed è relativa alla gara volare Polignano contro Giovinazzo del 3.10.2018 valida per la coppa Italia Serie B c/5.

Il fatto contestato è l'inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

Il ricorso è fondato.

Dagli atti risulta per tabulas che durante la gara era presente e a disposizione il dott. Samele Gianluca che ha garantito la prescritta assistenza medica.

La sanzione, pertanto, è stata irrogata sulla base di un presupposto che è risultato non veritiero in punto di fatto e, di conseguenza va annullata.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Volare Polignano di Polignano a Mare (Bari), annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 1 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina